

VALUTAZIONE DEL RISCHIO GRAVE ED EFFETTIVO

Allerta rapida, ma diligente: un caso

Una vicenda offre lo spunto per interrogarsi su un problema generale di metodo: in caso di corpo estraneo in un alimento, può un'allerta essere attivata solo sulla base di una segnalazione del consumatore?



di Paolo Demarin

Dirigente veterinario Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 Gorizia

Poniamo un caso concreto. Un consumatore segnala con fax la presenza di un corpo estraneo metallico in un alimento, allegando la foto della confezione aperta e del frammento. Si rifiuta però di consegnare il corpo estraneo al servizio veterinario competente sul punto vendita. Non vi sono evidenze di particolari indagini da parte di questo servizio sullo stabilimento di produzione. L'allerta parte e

svolge i suoi effetti. Prima della segnalazione al servizio veterinario, il consumatore ha già mostrato il pezzo metallico, senza consegnarglielo, anche al produttore. Questi, pur considerando altamente improbabile la presenza nell'alimento, ha avvisato l'autorità sanitaria, la quale ha eseguito controlli su prodotti, impianti, attrezzature e personale, prima dell'attivazione dell'allerta e con esito favorevole.

Dopo l'allerta, tutte le confezioni ritirate, vengono passate al metal detector dello stabilimento e ispezionate internamente, con esito favorevole. L'indisponibilità del frammento metallico ovviamente

non consente di svolgere un controllo ufficiale specifico sulla sensibilità del metal detector a quel dato frammento. La procedura di allerta si conclude formalmente oltre un mese dopo la scadenza del prodotto.

Escludendo che un'allerta possa essere attivata sotto dettatura di un consumatore, il problema è di individuare il grado di profondità (e di diligenza) delle indagini possibili, atte ad accertare, o a delimitare, il rischio, in una specifica (anche sotto il profilo temporale) situazione produttiva e distributiva. Anticipo le conclusioni: il grado di profondità e di diligenza deve essere il più alto possibile.

RISCHIO “ GRAVE”

La base del sistema è l'art. 50 del Regolamento CE n. 178/2002, segnatamente il comma 2 dove si parla di informazioni relative all'esistenza di un *rischio*, aggettivato come *grave*.

Un riferimento rilevante in materia è rappresentato dalle “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano”, stabilite con un'Intesa Stato-Regioni del 2008. Cos'è il sistema di allarme rapido?

Una procedura codificata, dice l'Intesa, atta a garantire la rapidità delle comunicazioni e dei provvedimenti conseguenti da adottare a seguito di riscontro di alimento o mangime che rappresenta *grave rischio* per la salute del consumatore.

E cosa si intende per rischio? La funzione della *probabilità* e della *gravità* di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo. Nel caso del corpo estraneo, la prima principalmente dipenderà dalle misure di prevenzione poste in atto a livello di produzione (e distribuzione, se del caso), la seconda dal tipo di corpo estraneo.

Le Linee guida, continua il documento Stato-Regioni, si applicano ogniqualvolta esista un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana, animale e per la salubrità dell'ambiente, dovuto ad alimenti o mangimi già immessi sul mercato, nei casi di superamento di limiti fissati dalle normative in materia di sicurezza alimentare, ovvero di alimenti dannosi per la salute o inadatti al consumo umano, qualora rappresentino un grave rischio per la salute del consumatore.

RISCHIO “ EFFETTIVO”

Ecco, dunque, l'oggetto della valutazione tecnica che, a mio giudizio, è necessario eseguire *prima* di attivare un'allerta: il rischio di cui parlano le norme non è il rischio teorico (presenza di un corpo estraneo in un alimento), ovvero il rischio descritto e subito (cioè il danno) dal consumatore segnalante ma il rischio effettivo, e cioè la probabilità che, in una data situazione produttiva, sugli alimenti (già) immessi sul mercato vi sia un corpo estraneo delle caratteristiche di quello segnalato, determinante un certo grado di nocività.

LA VALUTAZIONE SCIENTIFICA

Non è un caso se, ancora la citata intesa Stato-Regioni, inserisce il concetto di *valutazione scientifica*, necessaria per l'individuazione di un grave rischio in determinate situazioni. Per valutazione scientifica si intende un approccio di tipo scientifico che deve tener conto di ogni altro eventuale aspetto connesso con la sicurezza igienico sanitaria dei prodotti. Sulla base di tale presupposto l'accettabilità sotto il profilo igienico sanitario di un determinato alimento dipenderà da una *combinazione di fattori* che dovranno, conformemente a quanto prevede l'art.14 del Reg. CE n.178/2002, essere presi in esame di volta in volta e saranno determinanti nella scelta della decisione finale da adottare. Certo, è ben possibile che, in difetto (o per incompletezza) di informazioni, o considerato il tipo di

corpo estraneo, si decida di attivare l'allerta, ma anche il difetto di informazioni è l'esito di una valutazione del rischio la più ampia (e rapida) possibile.

La segnalazione (attendibile, si capisce) del consumatore è la base dell'allerta; tra di essa e la decisione di attivarlo o meno c'è appunto una valutazione del rischio, non un automatismo. Infatti la Linea guida dà anche la possibilità di utilizzare la “segnalazione per informazione”, nel caso non sussistano le condizioni affinché i prodotti possano recare un grave rischio.

Il concetto di (valutazione del) rischio è ben presente anche nel regolamento CE n. 16 del 2011. Le notifiche sono differenziate (anche) in base al tipo di azione da intraprendere, rapida o meno e prevedono sempre l'allegazione di tutte le informazioni disponibili. È questo un profilo centrale: allegare tutte le informazioni disponibili prevede, a mio giudizio, il massimo impegno nella loro ricerca e interpretazione.

IL RUOLO DEL SISTEMA VETERINARIO

Parlo di “sistema veterinario” perché la decisione di attivare un'allerta non è, e non deve mai essere, semplice. A mio giudizio, è necessario utilizzare tutti gli elementi disponibili, da ricercare con diligenza e immediatezza all'interno della rete istituzionale (almeno) di sanità pubblica, per una più completa possibile e dimostrabile valutazione del rischio che motivi solidamente, infine, la decisione di attivare o meno l'allerta. ●